



**FUJIYAMA**

*Associazione Sportiva Dilettantistica*

Piazza Duomo, 13 – 55045 Pietrasanta (LU)

**MODELLO ORGANIZZATIVO  
E DI CONTROLLO  
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

**CODICE DI CONDOTTA  
A TUTELA DEI MINORI E PER LA  
PREVENZIONE DELLE MOLESTIE,  
DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI  
OGNI ALTRA CONDIZIONE DI  
DISCRIMINAZIONE**

## INDICE

PREMESSA _____	p. 3
MODELLO ORGANIZZATIVO _____	p. 4
• Diritti e doveri _____	p. 4
• Diritti, doveri ed obblighi di atleti e atlete _____	p. 5
• Prevenzione e gestione dei rischi. Comportamenti rilevanti _____	p. 6
• Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni _____	p. 7
• Certificazioni per i collaboratori dell'Associazione _____	p. 8
• Uso degli spazi dell'Associazione _____	p. 9
• Trasferte _____	p. 10
• Tutela della privacy _____	p. 10
• Inclusività _____	p. 11
• Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni	
Segnalazione dei comportamenti lesivi _____	p. 11
• Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori _____	p. 12
• Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti _____	p. 13
• Sanzioni nei confronti dei volontari _____	p. 15
• Obblighi informativi ed altre misure _____	p. 15
CODICE DI CONDOTTA _____	p. 17

## PREMESSA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Fujiyama" di Pietrasanta (LU), dal 1971, si occupa dello studio, della pratica e della divulgazione di talune discipline e sport da combattimento con particolare riguardo alle Arti Marziali.

Tali diversificati ambiti sono curati, a mezzo di tecnici qualificati<sup>1</sup>, tramite appositi *settori* i quali, di fatto, costituiscono l'articolata realtà associativa in esame. Sono impiegate più strutture, ove tali discipline vengono di fatto praticate, sia nel comune di Pietrasanta (LU) che in quello di La Spezia e ciò, a maggior ragione, rende oltremodo necessario disciplinare le relazioni tra i vari dirigenti, i tecnici, gli atleti, nonché i collaboratori e i volontari che necessariamente si trovano ad interagire tra loro e con i minori.

Tale interazione non può prescindere dal rispetto di tutti e dalla delicata tutela dei minori sotto ogni profilo.

Alla data di redazione del presente elaborato sono operativi i seguenti settori:

- Aikido;
- Judo;
- Karate;
- Ginnastica dolce;
- Corso di avviamento allo sport per bambini <6 anni.

ai quali, per previsione statutaria, possono aggiungersene di ulteriori.

Sono differenti, pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali o gli Enti di Promozione Sportiva tramite cui sono veicolate le conseguenti e previste affiliazioni. Nell'ordine, alla data attuale, l'Associazione Fujiyama risulta affiliata ad OPES, FIJLKAM ed US-ACLI.

Stante il disposto dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 39/2021, l'Associazione, per la redazione del *Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva* (cosiddetto MOG 'sportivo') e del *Codice di Condotta a Tutela dei Minori* che seguono, ha attinto dalle Linee Guida emanate dai predetti EPS e FSN.

### *Riferimenti normativi:*

- *art. 33 D.Lgs. 36/2021*
- *art. 16 D.Lgs. 39/2021*
- *delibera nr. 255 in data 25.6.2023 del CONI*

---

<sup>1</sup> Le cui qualifiche, ottenute in seno alle Federazioni od EPS cui sono affiliati, sono riconosciute dal CONI

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'A.S.D. FUJIYAMA di Pietrasanta (di seguito *Associazione*), come previsto dall'art.16, comma 2, D.lgs. 39 del 28.2.2021 utilizzando le Linee Guida della FIJKAM, di OPES e di US-ACLI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI in materia di Politiche di Safeguarding.

Il presente modello ha l'obiettivo di promuovere il benessere fisico e psicologico, *ex art. 33 Cost.*, di tutti i partecipanti, inclusi gli allievi e gli istruttori, nonché una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati e dei più vulnerabili.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito online dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato ai Garanti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie degli EPS e della FSN cui l'Associazione è affiliata, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce i Regolamenti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie emanati dagli EPS e dalla FSN cui l'Associazione è affiliata.

## Diritti e doveri

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
  - a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  - alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato o fine sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le

disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate. In tal senso tutti dovranno comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e delle altre Tesserate.

3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e i Regolamenti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie emanati dagli EPS e della FSN cui l'Associazione è affiliata

### **Diritti, doveri e obblighi – nello specifico - degli Atleti e delle Atlete**

Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a:

- rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti e le altre Atlete;
- comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di safeguarding dell'Associazione;

- segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

## Prevenzione e gestione dei rischi

### Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- **l'abuso psicologico:** qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. In tal senso rientrano nella fattispecie esaminata inoltre la comunicazione irrispettosa ed il linguaggio inappropriato o volgare;
- **l'abuso fisico:** qualunque condotta consumata o tentata (a titolo puramente esemplificativo strattoni e percosse, soffocamento, pugni, ceffoni, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- **la molestia sessuale:** qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio, disturbo o disagio. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
- **l'abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare o riprendere il tesserato in condizioni e contesti non appropriati. In tale ambito, ed in quello che precede, possono essere annoverati tutti quei comportamenti addebitabili, ad esempio, ad una pratica delle arti marziali tra atleti di genere differente o tra atleti ed istruttori di genere differente che sia svolta - superficiale e disattenta – con contatti non necessari od inopportuni ed eccessivi.
- **la negligenza:** il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di

cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- **l'incuria:** a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  - **l'abuso di matrice religiosa:** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  - **il bullismo ed il cyberbullismo:** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  - **i comportamenti discriminatori;** qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, email, social network e blog.

### **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. L'Associazione nomina, tra soggetti con specifiche competenze in tale delicato ambito e capacità di gestione di situazioni connotate da criticità, ove possibile esternamente al contesto societario, un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, con particolare riguardo alla figura dei minori.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dagli EPS e dalle FSN alle quali l'Associazione è affiliata, nonché anche presso altre sedi e strutture che erogano analoghi corsi formativi.

3. Il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere pubblicato sulla home page del sito online dell'Associazione ed affisso presso la sede dell'Associazione unitamente ad un recapito telefonico del medesimo, nonché all'indirizzo di posta elettronica **safeguarding.palestrafujiyama@gmail.com** (quest'ultima consultabile solo ed esclusivamente dal citato Responsabile). Le segnalazioni pervenute, riguardo ad eventuali criticità o violazioni al presente Modello, dovranno essere trattate dal Responsabile di Safeguarding con criteri di massima riservatezza e confidenzialità (garantendo se del caso anche l'anonimato del soggetto segnalante), tempestività ed efficacia anche ed in particolare nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, specie se minori. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati. Devono essere prese in considerazione anche le segnalazioni che pervengono in forma *anonima*.
4. Detto Responsabile, al fine di adempiere al suo ufficio, godrà di piena autonomia ed indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. Dovrà essergli garantito l'accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni ed ispezioni senza obbligo di preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva od alle iniziative ad essa collegate.
5. Il Responsabile curerà il monitoraggio e la corretta applicazione delle norme e delle indicazioni presenti nel Modello organizzativo e nell'annesso Codice di condotta presso tutte le sedi dell'Associazione (anche in caso di trasferte se ritenuto necessario) e nei riguardi degli associati, dei tecnici, dei dirigenti, e dei collaboratori a vario titolo. Al riguardo, per sensibilizzare e prevenire, svolgerà funzioni di consulenza e gestione di eventuali segnalazioni garantendo che le procedure siano seguite in modo efficace, redigendo periodici report in tal senso. Al Responsabile potranno pervenire feedback da parte di atleti, genitori e staff al fine di migliorare costantemente le politiche di tutela.
6. Il Responsabile, espletate le necessarie attività di accertamento e di indagine, comunicherà l'esito agli organi direttivi dell'Associazione per l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Nei casi di violazioni gravi, unitamente agli organi direttivi dell'Associazione, informerà altresì il Safeguarding Officer (responsabile federale) dell'EPS o FSN di affiliazione.
7. L'Associazione ed il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni cureranno la formazione obbligatoria con sessioni dedicate per tutto il personale, con focus sui principi di safeguarding e sulle specificità del contesto delle Arti Marziali e delle altre discipline praticate, nonché l'educazione dei partecipanti con incontri rivolti a sensibilizzare anche le loro famiglie su un comportamento rispettoso e sicuro.

### **Certificazioni per i collaboratori dell'Associazione**

1. L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte dell'Autorità



Giudiziaria relative alla documentata assenza di precedenti penali specifici in materia. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.

2. Ogni collaboratore, dirigente, tecnico, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione **a contatto diretto e regolare con minori** deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.
3. Fatto salvo l'onere cui al para. 1 che precede, gli operatori sportivi cui affidare (a diretto contatto) i tesserati e le tesserate **minori** dovranno essere sottoposti ad attenta procedura di selezione anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili.

### **Uso degli spazi dell'Associazione**

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate **minorenni** a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Tra queste gli insegnanti tecnici dovranno, ove possibile, essere sempre presenti almeno in due specie in presenza di minori al fine di garantire maggior controllo e supervisione. Non è consentito lo svolgimento di lezioni od allenamenti privati ad un solo atleta o tesserato o tesserata se non in presenza di situazioni specifiche che lo richiedano (ad esempio in previsione di una competizione), in tal caso è necessaria la presenza di almeno due tecnici o di un tecnico ed almeno un'altra figura associativa.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale. Negli spogliatoi ed in prossimità di essi non è consentito ad alcuna persona effettuare fotografie o videoriprese. Negli spogliatoi non è consentita promiscuità di genere.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria (ove presente) è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile,

dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc...).

### **Trasferte ( allenamenti, stage, seminari, competizioni, anche all'estero, etc...)**

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è preciso ed ineludibile dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
3. Valgono qui le indicazioni cui al paragrafo 'uso degli spazi dell'associazione'.

### **Tutela della privacy**

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. Nello specifico, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo se strettamente necessario e solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo, disagio o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e,

contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

## **Inclusività**

1. L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio di Olgiate Olona e nei comuni limitrofi.

## **Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

### **Segnalazione dei comportamenti lesivi**

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, **soprattutto se minorenni**, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione **a voce, telefonica o via posta elettronica** all'indirizzo in precedenza già indicato. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno custodite esclusivamente dal Responsabile, unico custode delle segnalazioni ed informazioni pervenutegli, che sarà chiamato a modificare periodicamente le credenziali dopo il primo accesso.
2. In caso di **gravi comportamenti** lesivi l'Associazione deve prontamente informare dei fatti di cui è venuta a conoscenza le Forze dell'Ordine competenti.
3. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di 'vittimizzazione secondaria' dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;

- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

### **Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

Il sistema di “*safeguarding*” associativo è composto da fasi che si conseguono tra di loro, finalizzate all'acquisizione ed all'accertamento delle segnalazioni, alla risposta immediata endoassociativa nei confronti del *comportamento rilevante* ed, infine, all'applicazione della *sanzione disciplinare*.

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (ad esempio il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (ad esempio il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere fattispecie di reato;
  - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate od inoltrate in malafede;
  - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
  - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili – fermi restando eventuali provvedimenti della Giustizia Sportiva - sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Dette

sanzioni sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, quindi della colpa, o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto osservato.

3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

### **Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti**

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (esempio il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei **collaboratori retribuiti**, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente para.;
  - sospensione dalla retribuzione, dal servizio e dalle prestazioni per un massimo di 30 giorni;
  - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso secondo le procedure compendiate all'art.5 dello Statuto dell'Associazione.
3. Ai fini del precedente punto:
  - incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure societarie e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure

societarie e le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- incorre invece nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione, dal servizio e dalle prestazioni per un massimo di 30 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, della commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
  - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
  - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- incorre infine nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse e/o ponga in essere una condotta diretta in modo inequivocabile:
  - alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti dal codice penale agli articoli 600/bis (*prostituzione minorile*), 600/ter (*pornografia minorile*), 600/quarter (*detenzione o accesso ai materiali pornografici*),

600/quarter1 (*pornografia virtuale*), 600/quinqes (*iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*), 604/bis (*propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*), 604/ter (*circostanza aggravante*), 609/bis (*violenza sessuale*), 609/ter (*circostanze aggravanti dell'art. 609 bis c.p.*), 609/quarter (*atti sessuali con minorenni*), 609/quinqes (*corruzione di minorenni*), 609/octies (*violenza sessuale di gruppo*), 609/undecies (*adescamento di minori*); oppure, sia stato condannato in via definitiva per i predetti reati;

- alla violazione dei divieti di cui al capo II<sup>^</sup> del titolo I<sup>^</sup> del Libro III<sup>^</sup> del decreto legislativo dell'11.4.2006 n. 198, relativo alla discriminazione sul posto di lavoro,
4. Nei confronti dei **volontari** dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente para.;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 6 mesi;
  - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso secondo le procedure compendiate all'art.5 dello Statuto dell'Associazione.

Ai fini della modulazione delle sanzioni cui al presente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

5. In ognuna delle ipotesi menzionate, l'interessato può presentare al Consiglio Direttivo, prima della decisione, giustificazioni scritte, memorie e/o documentazione, nonché può chiedere di essere sentito.

### **Obblighi informativi e altre misure**

1. L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito online istituzionale.
2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica, o con altro strumento ritenuto idoneo, a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

4. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
5. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele anche mediante periodici **incontri formativi** dei quali dovrà rimanere traccia documentata.
6. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
7. L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalle federazioni sportive od EPS ai quali è affiliata.



## **CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli insegnanti tecnici, i dirigenti, i collaboratori e volontari a qualsiasi titolo, livello e qualifica, nonché gli associati/tesserati stessi.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati all'Associazione.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

1. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'insegnante tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
2. attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività siano esse riferite ad allenamenti in sede, seminari e stages, gare e trasferte;
3. incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e degli ambienti di pratica (nello specifico del dojo), e lo spirito di squadra dentro e fuori le palestre;
4. non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, volgari e/o inappropriati nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale. **In seno all'Associazione Fujiyama ed in ognuna delle sue sedi non sono tollerati atteggiamenti che prescindano dalla cortesia, dalla gentilezza e dal rispetto per chiunque o comunque connotati da violenza verbale o fisica.**

5. sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
6. trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
7. educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
8. aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
9. rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti di rango superiore riguardo ad ogni obiettivo agonistico o di altra cosa;
10. prevenire e combattere qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
11. ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti, finanche veicolate tramite i genitori o coloro cui sono affidati;
12. non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante un incontro, una gara o una sessione di allenamento;
13. non agire in modo da porre in imbarazzo e far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo. Tale atteggiamento è da mantenere inoltre tra tutti gli associati.
14. non sfruttare un minore per tornaconto personale o economico;
15. non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
16. non impegnarsi, se maggiorenni, in attività sessuali o avere rapporti sessuali con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando sempre un comportamento corretto, irreprensibile, rispettoso e discreto;
17. non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
18. non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati. Astenersi da condotte inurbane.
19. garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;
20. lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
21. non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o sanzioni che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
22. stabilire relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di creare una necessaria comunità per la crescita e la tutela dei giovani atleti;

23. accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure e prive di criticità o rischi;
24. garantire con determinazione che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
25. organizzare il lavoro, le gare, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
26. rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantirne l'inviolabilità. Nello specifico non consentire che negli spogliatoi ed in quei pressi siano eseguite fotografie o videoriprese. Negli altri casi fotografie e videoriprese possono essere effettuate solo previa autorizzazione degli interessati e, in caso di minori, dei genitori o di coloro cui sono affidati.
27. evitare di svolgere per i minori attività di carattere personale durante le quali essi possano trovarsi da soli unitamente ad un unico soggetto adulto;
28. garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (esempio visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta od adulto);
29. evitare, ove non necessario, di trascorrere del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
30. non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da altra persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
31. non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni. Riguardo a contenuti attinenti i minori ottenere preventivamente l'assenso dei genitori o di coloro cui sono affidati;
32. non acquisire, detenere, pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni che attengano a minori ed ai ragazzi od alle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (esempio i social media personali o dell'Associazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
33. segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo. Al medesimo soggetto

dovranno sempre essere segnalate tempestivamente le violazioni al citato Modello ed al presente Codice di condotta, nonché dovrà essere veicolata ogni altra informazione attinente la materia in esame. I rapporti con detto Responsabile devono pertanto essere connotati da fattiva collaborazione e lealtà al fine di evitare sul nascere che nell'Associazione possano prendere residenza abusi, maltrattamenti, discriminazioni e prevaricazioni.

34. consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'Associazione in caso di dubbi sulla partecipazione dei tesserati in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva dei tesserati con disabilità fisica, intellettivo-relazionale od altre difficoltà, finanche di natura economica.
35. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta (o i familiari) di provvedervi autonomamente.
36. L'uso di attrezzature della palestra o in dotazione personale (tatami, corde, birilli, palle, cerchi, ostacoli, etc..., protezioni, bastoni, bo, boken, etc,,,) deve avvenire sempre alla presenza di un insegnante tecnico che abbia prima compiutamente spiegato loro il corretto modo di impiegarli o servirsene. Parimenti gli atleti non potranno cimentarsi nell'esecuzione di esercizi o tecniche senza che l'insegnante tecnico li abbia compiutamente illustrati e vi presenzi.

**Il Modello Organizzativo** e di controllo dell'attività sportiva e il **Codice di condotta** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione sono approvati dal Consiglio direttivo dell'**A.s.d. FUJIYAMA** in data 26.12.2024.